



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE: 10440

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 30-07-2026

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Girardi Battista	P	Marchetti Domenico	P
Manozzo Daniele	P	Mana Klodian	P
Planchesteiner Mario	P	Frigerio Francesca	A
Cozzaglio Loris	A	Ghidotti Fabio	A
Pedercini Teresina	P	Arrighini Angelica	A
Grazioli Stefano	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Battista Girardi in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dr. Luigi Lanfredi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” per l’anno 2026.

Relaziona il Sindaco indicando i dati della tariffa ed i relativi parametri applicativi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell’Autorità;
- con la deliberazione n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che ARERA con la propria determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ha precisato che dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/03/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio I per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la propria deliberazione n. 26, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua, per l’anno 2026 un ammontare delle entrate tariffarie pari a euro 880.000,00, al netto delle detrazioni previste dal comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 30/03/2023 che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 30-07-2026 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Tremosine sul Garda e quelli forniti da Garda Uno (gestore del servizio di raccolta e smaltimento), seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, evidenzia un costo complessivo per il 2026 di € 902.919,00 (al lordo delle detrazioni), di cui:

- **parte variabile** pari a **€ 602.860,00**
 - **parte fissa** pari a **€ 300.058,00**
- mentre il valore da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe 2026 è pari ad € 880.000,00 al netto delle detrazioni previste dalla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, così ripartito:
- | | |
|-----------------|---------------------|
| parte variabile | € 602.860,00 |
| parte fissa | € 277.140,00 |

DATO ATTO, che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - 55 % a carico delle utenze domestiche;
 - 45% a carico delle utenze non domestiche;

RISCONTRATO CHE i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 30-07-2026 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif1 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTA la Deliberazione di ARERA n.133/2025/R/rif del 01/04/2025 che, a far data dal 01 gennaio 2025, ha introdotto una nuova componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI denominata:

- UR3 – Copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per il servizio rifiuti, inizialmente pari ad Euro 6,00 per utenza per anno;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, così come determinato con Decreto n. 233 del 17/10/2025 del Presidente della Provincia di Brescia;

RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono quelle riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art 13 comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

VISTA la delibera di Consiglio n. 06 del 25/02/2026 di approvazione DUP - Documento Unico di Programmazione – 2026-2028 art. 170 d. lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 10 del 25/02/2026 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 30-07-2026 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

Con voti n° 7 Favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n° 7 presenti aventi diritto,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2026, come riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO CHE la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;

4) DI DARE ATTO CHE la deliberazione n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti determinata in Euro 6,00 per utenza/anno, salvo successivi aggiornamenti disposti dall'Autorità;

5) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere

Visto il seguente esito della votazione:

Presenti n° 7

Favorevoli n° 7

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
BATTISTA GIRARDI
(sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUIGI LANFREDI
(sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE

TARIFFE TARI

ANNO 2026

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		Numero immobili totali	Numero immobili principali (escluso immobili accessori)	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	534,34	429,34	36.373,30	0,84	0,60	0,464925	40,744886
1 .2	Due componenti	1.292,01	1.019,00	66.504,16	0,98	1,40	0,542413	95,071402
1 .3	Tre componenti	1.104,76	789,93	65.046,90	1,08	1,80	0,597761	122,234660
1 .4	Quattro componenti	593,9	415,07	44.516,96	1,16	2,20	0,642040	149,397917
1 .5	Cinque componenti	205	133	16.575,00	1,24	2,90	0,686318	196,933619
1 .6	Sei o più componenti	181,42	115,42	22.652,83	1,30	3,40	0,719527	230,887691

ALLEGATO A
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		Numero immobili totali	Numero immobili principali (escluso immobili accessori)	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	2	2	73,00	0,32	2,60	0,435742	0,944473
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	2	2	137,00	0,67	5,51	0,912335	2,001557
2 .3	Stabilimenti balneari	1	1	318,00	0,38	3,11	0,517443	1,129735
2 .5	Alberghi con ristorazione	28	28	18.181,00	1,33	10,93	1,811053	3,970422
2 .6	Alberghi senza ristorazione	311	311	27.231,00	0,80	6,55	1,089355	2,379347
2 .8	Uffici,agenzie	31	31	1.707,00	1,00	8,21	1,361694	2,982357
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	3	3	1.048,00	0,58	4,78	0,789782	1,736378
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	9	9	1.357,00	1,11	9,12	1,511481	3,312923
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	2	2	129,00	1,52	12,45	2,069775	4,522576
2 .12	Attività` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	39	39	6.035,00	0,72	5,90	0,980420	2,143228
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	2	2	685,00	0,92	7,55	1,252759	2,742606
2 .14	Attività` industriali con capannoni di produzione	2	2	1.126,00	0,91	7,50	1,239142	2,724443
2 .15	Attività` artigianali di produzione beni specifici	6	6	450,00	1,09	8,92	1,484247	3,240271
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	22	22	4.571,00	4,84	39,67	6,590602	14,410489
2 .17	Bar,caffè`,pasticceria	15	15	1.077,00	3,64	29,82	4,956568	10,832387
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	16	16	2.017,00	1,76	14,43	2,396582	5,241829
2 .20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	1	1	168,00	6,06	49,72	8,251869	18,061243